



Il Ministro della Difesa

il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e, in particolare:

- a) l'articolo 306, comma 2, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano sono altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;
- b) l'articolo 231, il quale prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
- c) gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio e, in particolare, l'articolo 286, comma 1, che prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;
- d) l'articolo 297, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
- e) l'articolo 306, comma 3, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del citato programma pluriennale;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- VISTO il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare, l'articolo 332, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio, nonché l'articolo 405, comma 13 che, con riguardo alle vendite degli alloggi con il sistema d'asta, prevede che se, a seguito di asta deserta, è fissato un nuovo prezzo base più basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all' articolo 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), è riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008 (registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2010, Reg. n. 4, Fg. n. 77);
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, Reg. n. 8, Fg. n. 325);
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, Reg. n. 5, Fg. n. 365);
- VISTO il decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010;
- RAVVISATA l'esigenza di predisporre il piano di gestione relativo agli alloggi in dotazione nel 2012 e nel 2013 che consenta di disciplinare, in modo distinto, i criteri di deroga ai limiti di durata delle concessioni per le differenti particolari categorie ritenute meritevoli di tutela;
- RAVVISATA altresì, l'esigenza, in via eccezionale, in sede di individuazione delle condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e delle disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio, di tenere conto anche delle condizioni generali del Paese e dei riflessi che le stesse producono sul tessuto sociale nazionale e, in particolare, di quello economico delle famiglie dei titolari delle concessioni degli alloggi di servizio della Difesa;
- TENUTO CONTO dei pareri espressi dalla 4^a Commissione Difesa del Senato della Repubblica il 19 dicembre 2013 e dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 20 dicembre 2013, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nelle parti in cui pongono condizioni relative all'ampliamento delle fasce di tutela reddituale da individuarsi mediante il presente decreto, limitatamente ai conduttori che alla data del 31 dicembre 2010 non avevano più titolo alla concessione, nonché alla revisione delle categorie di soggetti appartenenti alle c.d. "fasce protette";
- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dalla 4^a Commissione Difesa del Senato della Repubblica in data 23 aprile 2014, con osservazioni, e dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 24 aprile 2014, con osservazioni e una condizione;

R

Il Ministro della Difesa

COP. 3107700019

RITENUTO

di non poter accogliere, in particolare, la condizione espressa dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati relativa all'applicazione del canone "più favorevole" ai sensi dell'articolo 286, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, in riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 4 del presente decreto, per le motivazioni rese palesi nell'intervento del Sottosegretario di Stato nella seduta della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 24 aprile 2014, di cui al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 223 del 24 aprile 2014 e, conseguentemente, di non poter considerare la richiesta modifica dell'allegato C del Decreto, recante il modulo per la relativa istanza;

DECRETA:

ART. 1

(Patrimonio abitativo)

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 279, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito "Codice", in dotazione al 1° gennaio 2013 e al 1° gennaio 2014, è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente, nell'entità e nelle tipologie riportate nell'allegato A, Tabella 1.
2. Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, per gli anni 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato A, Tabella 2.
3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, tra i dati di cui al presente decreto, relativi agli anni 2012 e 2013, con quelli di cui ai decreti del Ministro della difesa 28 gennaio 2010, 23 giugno 2010 e 11 giugno 2012, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2008, per l'anno 2009 e per gli anni 2010 e 2011, è sviluppato nell'allegato A, Tabella 3.
4. Gli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2012 e del 2013, nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili, sono indicati nell'allegato B, Tabelle 4 e 5.
5. Gli allegati A e B, le cinque tabelle in essi contenute, le relative note e gli allegati C e D costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART. 2

(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela)

1. Possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Il personale di cui al presente articolo, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato D, da presentarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, fa istanza di applicazione del canone individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare, quale "più favorevole all'utente", fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dal verificarsi delle dichiarate condizioni qualificanti di cui al comma 1. L'amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli.

ART. 3

(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie meritevoli di tutela)

I coniugi superstiti, o altro familiare già convivente, del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione.

ART. 4

(Condizioni eccezionali di deroga ai limiti di durata delle concessioni e disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio per limitate categorie)

1. Limitatamente ai fini del mantenimento della conduzione dell'alloggio e della quantificazione del relativo canone, esclusivamente gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite, possono mantenerne la conduzione, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale e se il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera, per l'anno 2009, l'importo di euro 54.485,73, incrementato di euro 3.500,00, per ogni figlio a carico.
2. Possono, inoltre, mantenere la conduzione i coniugi superstiti non legalmente separati né divorziati, nonché i coniugi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano divorziati, ovvero legalmente separati.
3. Possono, altresì, mantenere la conduzione, per un periodo inderogabile di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa concessionario originario di alloggi di servizio, a condizione che siano conviventi con il medesimo negli ultimi dieci anni. A tale condizione è fatta deroga nei casi di premorienza, nel decennio, del concessionario originario.
4. Ai fini di cui al presente articolo, l'utente, qualora ritenuto conveniente, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato C, da presentarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, fa istanza di applicazione del canone eventualmente già corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2009, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e finché permane la conduzione. L'amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli.
5. Sono fatte salve le soglie di reddito, individuate dal decreto del Ministro della difesa 11 giugno 2012, richiamate in materia di alienazione nell'Ordinamento militare, ai fini diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle categorie di alloggi di servizio ASI, AST e ASGC.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, - 7 MAG. 2014

5704

10-6-2014

IL MINISTRO

Roberto Rosti
Luigi

**SITUAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO
ENTITA' ED UTILIZZO**

ANNO 2012 E ANNO 2013

ALLOGGI	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
ASIR	24	22	13	13	9	9	46	44
ASI	2.345	2.947	1.888	1.872	3.727	3.719	7.960	8.538
AST	7.645	6.791	467	428	783	767	8.895	7.986
ASGC	183	180	325	322	1	1	509	503
TOTALE	10.197 (a)	9.940 (a) (a)	2.693 (b)	2.635 (b) (b)	4.520 (c)	4.496 (c) (c)	17.410 (*)	17.071 (**)

Tabella 2

**SITUAZIONE COMPLESSIVA ALLOGGI DI SERVIZIO
ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI**

ANNO 2012 E ANNO 2013

ALLOGGI	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
ASI	224	224	213	198	416	405	853	827
AST	2.326	2.296	311	272	270	259	2.907	2.827
ASGC	36	36	6	6	0	0	42	42
TOTALE	2.586	2.556 (1)	530 (2)	476 (3)	686	664 (4)	3.802 (*)	3.696 (**)

- (•) Il numero degli alloggi realmente impiegabili dalle Forze Armate (Anno 2012) è di 13.608. Lo specifico dato corrisponde alla differenza tra il TOTALE riportato in Tabella 1 ed il TOTALE riportato in Tabella 2.
- (••) Il numero degli alloggi realmente impiegabili dalle Forze Armate (Anno 2013) è di 13.375. Lo specifico dato corrisponde alla differenza tra il TOTALE riportato in Tabella 1 ed il TOTALE riportato in Tabella 2. Tale dato, in considerazione di quanto segnalato dall'EI (vds. successiva nota ⁽¹⁾), si riduce a 13.142.
- (1) Il numero degli alloggi realmente impiegabili dall'EI (Anno 2013) è di 7.617. Lo specifico dato corrisponde alla differenza tra il TOTALE riportato in Tabella 1 (9.940) ed il TOTALE riportato in Tabella 2 al netto degli alloggi alienabili già rogitati da GENIODIFE (2.556 - 233 = 2.323).
- (2) Il numero degli alloggi non più utili della MM (anno 2012), rispetto all'anno precedente (anno 2011), è diminuito di n. 9 unità abitative seguito della loro vendita (n. 2 ASI e n. 7 AST).
- (3) Il numero degli alloggi non più utili della MM (anno 2013), rispetto all'anno precedente (anno 2012), è diminuito di n. 54 unità abitative a seguito della loro vendita (n. 15 ASI e n. 39 AST).
- (4) Il numero degli alloggi non più utili dell'AM (anno 2013), rispetto all'anno precedente (anno 2012), è diminuito di n. 22 unità abitative seguito della cessione definitiva di: n. 2 unità in Chioggia (VE), n. 1 unità in Abano Terme (PD), n. 2 unità in Bellariva di Rimini (RN), n. 5 unità in Rimini (RN), n. 6 unità in Macerata (MC), n. 5 unità in Pescara (PE) e n. 1 unità in Roma.

**SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO
ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI
RAFFRONTO PIANI ANNUALI PER GLI ANNI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 E
2013 (■)**

ALLOGGI	SME						SMM						SMA						TOTALE				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012
ASI	151	0	73	0	0	0	186	10	22	0	-2	-15	167	249	0	0	0	-11	504	259	95	0	-2
AST	2.154	0	172	0	0	-30	208	0	107	0	-7	-39	221	49	0	0	0	-11	2.583	49	279	0	-7
ASGC	30	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	6	0	0
TOTALE	2.335	0	251	0	0	-30 (*)	400	10	129	0	-9 (**)	-54 (***)	388	298	0	0	0	-22 (****)	3.123	308	380	0	-9

(■) I dati riportati in Tabella 3 rappresentano i "parziali" riferiti a ciascuno degli anni specificati. La sommatoria complessiva è indicata nel TOTALE riportato in Tabella 2.

(*) Il dato specifico è riferito a n. 30 alloggi, siti in Remanzacco (UD), rientrati nella funzionalità dell'EI. Tali unità abitative, infatti, sono state ufficialmente espunte dall'elenco degli alienabili (con Decreto Direttoriale n. 140/1/5/2013 di GENIODIFE datato 05 novembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2013).

Il dato specifico, inoltre, non include n. 6 alloggi, siti in Asti, anch'essi espunti dall'elenco degli alienabili (con Decreto Direttoriale n. 132/1/5/2013 di GENIODIFE datato 27 agosto 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 26 settembre 2013). Tali alloggi, infatti, ancorché continui ad essere non funzionali per le esigenze istituzionali dell'EI, sono stati espunti per motivi differenti dal loro futuro reimpiego in ambito Forza Armata.

(**) Il dato specifico si riferisce ai n. 9 alloggi della MM venduti nel corso del 2012.

(***) Il dato specifico si riferisce ai n. 54 alloggi della MM venduti nel corso del 2013.

(****) Il dato specifico si riferisce ai n. 22 alloggi dell'AM venduti nel corso del 2013.

NOTE (ANNO 2012)

- (a) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'EI riferita al 31 dicembre 2012 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2011, di n. 86 unità.
Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla revoca di costituzione di ASI e di AST e di n. 2 ASGC.
Per quanto attiene all'incremento della consistenza ASI, a discapito degli AST, questa è dovuta al cambio di destinazione d'uso degli alloggi (riassegnazione di AST a titolo ASI).
- (b) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della MM riferita al 31 dicembre 2012 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2011, di n. 15 unità. Tale decremento, in particolare, è dovuto:
 - alla declassifica di n. 3 ASI (MSA 0005, MSP 0033 e MSP 0034) e n. 4 ASGC (MLT 0010, MLT 0015, MLI 0110 e MLI 0115), per cambio destinazione d'uso;
 - alla vendita di n. 2 ASI e di n. 7 AST (inserite nel piano di alienazione).
- (c) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'AM riferita al 31 dicembre 2012 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2011, di n. 2 unità.
Tale decremento, in particolare, è dovuto alla demolizione di una palazzina, presso S. Quirino (PN) sita in Via Rotaia (comprendente n. 3 alloggi APN 0017, APN 0018 e APN 0019), ed è compensato dalla costituzione di un alloggio della tipologia ASI, presso Brindisi (ABR 0259), ottenuto dal cambio di destinazione d'uso di un alloggio APP.
Per quanto attiene alle variazioni qualitative (trasformazioni di alloggi da ASI in AST e viceversa), si rappresenta che le stesse sono state effettuate al fine di soddisfare prioritarie esigenze operative e di impiego della F.A..

2012	2011
-2	-
-7	-
0	-
-9	-

Il Ministro della Casa

NOTE (ANNO 2013)

- (a) (a) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'EI riferita al 31 dicembre 2013 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2012, di n. 257 unità.
Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla revoca di costituzione di ASIR (n. 2 unità nelle sedi di Roma e Firenze), ASI, AST e ASGC soprattutto a seguito delle vendite.
Per quanto attiene all'incremento della consistenza ASI, a discapito degli AST, questa è dovuta al cambio di destinazione d'uso degli alloggi in virtù di una maggiore esigenza di alloggi ad incarico.
- (b) (b) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della MM riferita al 31 dicembre 2013 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2012, di n. 58 unità.
Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla vendita di alcuni degli alloggi alienabili (n. 54 unità) ed alla declassifica di altre unità abitative per cambio destinazione d'uso (n. 4 unità).
- (c) (c) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'AM riferita al 31 dicembre 2013 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2012, di n. 24 unità. In particolare:
- sono stati alienati, ai sensi della L. 244/2007, in ambito 1^a R.A., i seguenti n. 16 alloggi: ARN 1137 (ASI) e ARN 1138 (ASI) in Bellariva di Rimini, ARN 1140 - ARN 1205 - ARN 1216 (ASI) - ARN 1201 (ASI) e ARN 1210 (ASI) in Rimini, ACM 0674 - ACM 0675 - ACM 0676 - ACM 0685 - ACM 0688 (AST) in Macerata, ACM 0679 (ASI) in Macerata, APD 0916 (ASI) in Abano Terme (PD) e AVE.0204 - AVE 0205 (AST) in Chioggia (VE);
 - nel patrimonio abitativo gestito dal Comando Scuole AM/3^a R.A. vi è stata una diminuzione di n. 11 alloggi a seguito di:
 - transito nella tipologia APP di n. 6 alloggi della tipologia ASI (comprensorio abitativo di Otranto);
 - alienazione, ai sensi della L. 244/2007, di n. 5 alloggi (2 ASI e 3 AST) presso il sedime di Pescara (APE 1018, APE 1022, APE 1023, APE 1024 e APE 1026);
 - nella circoscrizione alloggiativa di Roma sono stati immessi in ciclo n. 4 nuovi alloggi della tipologia ASI ed è stato alienato n. 1 alloggio AST (ARM 1450).
- Per quanto attiene alle variazioni qualitative (trasformazioni di alloggi da ASI in AST e viceversa), si rappresenta che le stesse sono state effettuate al fine di soddisfare prioritarie esigenze operative e di impiego della F.A..

**SITUAZIONE ALLOGGI ALIENABILI
INSERITI NEL DECRETO DIRETTORIALE
14/2/5/2010 (datato 22 novembre 2010)**

VENDUTI NELL'ANNO 2012

	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti
TOTALE	2.247	13	398	9	377	0	3.022	22

VENDUTI NELL'ANNO 2013

	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti
TOTALE	2.211 (***)	220	398	54	377	22	2.986 (***)	296

(***) Il Totale degli alienabili (Anno 2013), rispetto al Totale degli alienabili precedente (Anno 2012) è diminuito di n. 36 unità abitative, a seguito dei Decreti Direttoriali di GENIODIFE menzionati nelle note alla Tabella 3. Tali Decreti, infatti, hanno sanzionato l'espunzione di n. 30 alloggi AST in Remanzacco (Decreto n. 140/1/5/2013, in data 05 novembre 2013) e di n. 6 alloggi AST in Asti (Decreto n. 132/1/5/2013, in data 27 agosto 2013).

Tabella 5

SITUAZIONE ULTERIORI ALLOGGI ALIENABILI

	SME			SMM			SMA			TOTALE		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
TOTALE	0											

**ISTANZA PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ
DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA
IN DATA _____ CONCERNENTE IL PIANO DI GESTIONE
DEL PATRIMONIO ABITATIVO DELLA DIFESA**

L'istanza deve essere inoltrata unicamente nel caso in cui il canone mensile corrisposto al 31 dicembre 2013 sia superiore a quello già corrisposto al 31 dicembre 2010, al netto delle rivalutazioni ISTAT.

A: _____
(COMANDO TERRITORIALE COMPETENTE)

Il Sottoscritto _____, nato a _____
il _____ (codice fiscale _____), residente in _____
e domiciliato in _____, utente
dell'alloggio di servizio della tipologia _____ n. _____ (sito in _____)
con titolo di concessione scaduto il _____,

FA ISTANZA

ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto del Ministro della Difesa in data _____, per l'applicazione del canone già corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2009, fatti salvi gli aggiornamenti annuali ISTAT, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e finché permane la conduzione.

A tal proposito, consapevole di quanto previsto dagli art. 75, 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sulla decadenza dei benefici e sulle norme penali in caso di dichiarazione mendace, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Difesa in data _____ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____, di seguito specificati:

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

- Art. 4, comma 1: utente non avente più titolo alla concessione, tale alla data del 31 dicembre 2010, anche se in quiescenza o coniuge superstite, non proprietario, unitamente ai propri familiari conviventi, di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale e con reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non superiore, per l'anno 2009, a € 54.485,73 (incrementato di € 3.500,00 per ogni figlio a carico);
- Art. 4, comma 2: coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, ovvero coniuge di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggio di servizio che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta essere divorziato/legalmente separato;
- Art. 4, comma 3: figlio/nipote di personale militare/civile della Difesa titolare di concessione di alloggio di servizio, convivente con il medesimo negli ultimi dieci anni,

riporta la seguente situazione familiare/patrimoniale:

- nucleo familiare convivente:

N.	NOME E COGNOME	RAPPORTO DI PARENTELA	LUOGO E DATA DI NASCITA	A CARICO (S/N)	CONVIVENTE (S/N) DAL _____ AL _____

- solo l'articolo 4, comma 1: reddito annuo lordo al 2009 del proprio nucleo familiare convivente pari a € _____ (si allega la relativa documentazione fiscale).

LOCALITÀ: _____

DATA: _____

FIRMA

**ISTANZA PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ
DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA
IN DATA _____ CONCERNENTE IL PIANO DI GESTIONE
DEL PATRIMONIO ABITATIVO DELLA DIFESA**

131 di
istanze A

(COMANDO TERRITORIALE COMPETENTE)

Il Sottoscritto _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente in _____ e domiciliato in _____, utente dell'alloggio di servizio della tipologia _____ n. _____ (sito in _____) con titolo di concessione scaduto il _____,

FA ISTANZA

per ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto del Ministro della Difesa in data _____, per base l'applicazione del canone individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 286 del Codice TAT, dell'ordinamento militare, quale "più favorevole all'utente", fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dal verificarsi delle dichiarate condizioni qualificanti di cui all'articolo 2, comma 1 del citato D. M..

A tal proposito, consapevole di quanto previsto dagli art. 75, 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sulla decadenza dei benefici e sulle norme penali in caso di dichiarazione mendace, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Difesa in data _____ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ____ del _____, di seguito specificati:

- Art. 2, comma 2: utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, con decorrenza dal manifestarsi delle dichiarate condizioni qualificanti (allegare documentazione comprovante);

riporta la seguente situazione familiare/patrimoniale:

- nucleo familiare convivente:

N.	NOME E COGNOME	RAPPORTO DI PARENTELA	LUOGO E DATA DI NASCITA	A CARICO (S/N)	CONVIVENTE (S/N) DAL ____ AL ____

LOCALITÀ: _____

DATA: _____

FIRMA

IL CONSIGLIERE
(Dot. Giovanni Zoppi)

Difesa
Reg. to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 03. LUG. 2014
Fog. n. 157

CASADIRITTO

